

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA



L' anno 1999 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 09:00 in GERGEI (NU), Loc. S. Impera, n°1 con la presente scrittura privata i sottoscritti : (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e professione)

1. Marongiu Evideo - S.Gavino M.le (CA) - 22/10/1941 - S Gavino M.le (CA) - via Trento, 38 - Tecnico Elettr.
2. Spanu Anna Rita - Perdasdefogu (NU) - 18/07/1970 - Perdasdefogu (NU) - C.so V.Emanuele 61 - Studentessa.
3. Marongiu Alessandro - S.Gavino M.le (CA) - 09/12/1972 - Perdasdefogu (NU) - via R.Elena 38 - Tecnico El.
4. Damu Mariano - Gergei (NU) - 12/05/1953 - Gergei (NU) - Loc .S.Impera 1 - Geomtra
5. Marongiu Roberto - S.Gavino M.le (CA) - 10/05/1969 - Perdasdefogu (NU) - via R.Elena 38 - Tecnico El.
6. Cau Guglielmo - Cagliari - 11/05/1973 - Gergei (NU) - via Marconi 111 - Istruttore Tecnico
7. Marongiu Loredana - S.Gavino M.le (CA) - 23/04/1970 - Perdasdefogu (NU) - via Manzoni 13 - Casalunga
8. Scroccu Maria Rosaria - S Gavino M.le (CA) - 25/11/1945 - Perdasdefogu (NU) - via R.Elena 38 - Casalunga
9. Mulas Antonio - Perdasdefogu (NU) - 02/08/1965 - Perdasdefogu (NU) via Manzoni 13 - Barbieri

tutti cittadini italiani maggiorenni e di buona condotta morale e civile, convengono e stipulano quanto segue:

1. è costituita fra i predetti la Società Sportiva denominata H.R.D. HWA RANG DAN ;
2. la sede, la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita sociale sono stabiliti dallo Statuto Sociale, costituito da n. 10 articoli, che, letto ed approvato, viene allegato al presente atto in modo da farne parte integrante e sostanziale;
3. le persone che hanno stipulato il presente Atto Costitutivo assumono la qualifica di "Socio Effettivo" della Società Sportiva;
4. a comporre il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino alla conclusione del quadriennio olimpico, vengono nominati:

Presidente MARONGIU EVIDEO;

Vice Presidente SPANU ANNA RITA;

Consigliere MARONGIU ALESSANDRO;


Consigliere MARONGIU ROBERTO;

Consigliere DAMU MARIANO.

Tutti i nominati dichiarano di accettare la carica conferita e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineligibilità prevista dallo Statuto Federale Art. 9, pag. 11, ediz.1987. Letto, approvato e sottoscritto.

GERGEI, 29/01/1999

Il Presidente della Società Sportiva


(Firma)
HWA RANG DAN

(Le firme dei contraenti devono essere autenticate a norme di Legge oppure dal Presidente del Comitato Regionale nella cui giurisdizione viene costituita la Società Sportiva).

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Costituzione e scopi

1. E' costituita la Società Sportiva denominata H.R.D. Hwa Rang Dan .
2. La Società Sportiva ha sede in GERGEI (NU), Loc. S Impera n°1, con Palestra in Via Rinascita – Gergeri (NU) - (c/o Palestra Comunale).
3. La Società Sportiva ha per oggetto l' esercizio e la promozione di attività sportiva, la gestione di Corsi e Centri di Avviamento allo Sport, l' organizzazione di manifestazioni e di tornei, La formazione e la preparazione di squadre di Taekwondo ed ogni altra attività sportiva in genere, con le finalità e con la osservanza delle direttive della Federazione Sportiva Taekwondo F.I.T.A..
4. La Società Sportiva non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

Art. 2 – Soci

1. La Società Sportiva è costituita da un minimo di nove "Soci Effettivi".
Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.
2. I soci (in possesso dei requisiti previsti nello statuto Federale) si distinguono in:
 - a) " Soci Promotori";
 - b) " Soci Aderenti";
 - c) " Soci Benemeriti".Sono " Soci Promotori" le persone che hanno partecipato alla costituzione della Società Sportiva e coloro ai quali successivamente il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica.
3. Sono "Soci Aderenti" coloro che abbiano domandato di fare parte della Società Sportiva per svolgere un'attività sportiva e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
4. Sono "Soci Benemeriti" le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze acquisite nel campo dello Sport, della Cultura e delle Attività Pubbliche.
5. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:
 - a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport;
 - b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
 - c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
 - d) a non adire altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Società Sportiva.
6. Il Socio può recedere dalla Società Sportiva, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.
7. L'esclusione di un Socio per gravi motivi deve essere deliberata dal consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea Sociale.
8. L'ammissione all'Associazione è subordinata a:
 - a) presentazione della domanda debitamente firmata dal richiedente;
 - b) accoglimento di essa da parte del Consiglio Direttivo;
 - c) accettazione senza riserve dello Statuto e dei Regolamenti Sociali.
9. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10. E' sancita la intransmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 3 – Mezzi Economici

1. La Società Sportiva provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dei soci e di terzi e con le entrate delle manifestazioni e delle quote sociali.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il rendiconto economico e finanziario, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato annualmente dall'Assemblea Sociale.
3. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sportivo od assistenziale.
4. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'assemblea, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'assemblea sociale;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo.

Art. 5 - Assemblea Sociale.

1. L'Assemblea Sociale è l'organo sovrano della Società Sportiva.
Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. L'Assemblea Sociale si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione del Consiglio Direttivo ed entro il 30 aprile del primo anno del quadriennio olimpico per eleggere il presidente ed almeno quattro consiglieri.
3. L'assemblea Sociale si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei soci.
4. L'Assemblea Sociale è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. Copia della convocazione dell'Assemblea Sociale elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente per l'eventuale designazione di un osservatore.
5. All'assemblea Sociale partecipano di diritto: il Presidente, il Consigliere Direttivo e tutti i soci. Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. Non possono partecipare all'assemblea Sociale coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote sociali.
6. L'assemblea Sociale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea Sociale sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento della Società Sportiva occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei Soci. Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale è necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.
7. La Commissione di verifica dei poteri e di Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.
8. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti nello Statuto Federale.
9. Il Presidente dell'assemblea è il Presidente della Società Sportiva, che verrà assistito da un Segretario da lui designato.
10. Le deliberazioni assembleari ed i bilanci saranno posti, a cura del Presidente a disposizione di tutti i Soci che desiderino prendere visione.

Art. 6 - Presidente.

1. Il Presidente rappresenta legalmente la Società Sportiva nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea Sociale ed il Consiglio Direttivo.
2. Egli provvede alla direzione e gestione della Società Sportiva in conformità delle delibere dell'Assemblea Sociale e del Consiglio Direttivo.
3. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
4. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 7 - Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto del Presidente che lo presiede, del Vice Presidente e di almeno tre Consiglieri. Il Vice Presidente è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Società Sportiva, delibera sulle domande di ammissione o di dimissione dei Soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i Regolamenti Sociali e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte l'anno oppure, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Qualora nel Consiglio Direttivo si producono vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea Sociale.

6. Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria, dell'Assemblea Sociale. Detta Assemblea Sociale deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari.

1. A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso la Società Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) la deplorazione;
 - b) la sospensione;
 - c) la radiazione.
2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Le sanzioni disciplinari della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Sociale.
3. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 9 -

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 10 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dalla F.I.T.A..

Approvato dall'Assemblea Sociale nella seduta del 29/01/1999

Il Segretario dell'Assemblea

Alessandro Biscione

Il Presidente dell'Assemblea

Antonio Moraglio


GERGEI 29/01/1999

I Soci

- 1) *Antonio Biscione*
- 2) *Alessandro Biscione*
- 3) *Antonio Moraglio*
- 4) *Mario Pao*
- 5) *Antonio Moraglio*
- 6) *Antonio Moraglio*
- 7) *Antonio Moraglio*
- 8) *Serafino Maria Borace*
- 9) *Antonio Moraglio*

Il Presidente della Società Sportiva

Antonio Moraglio
(Fingolo e firma)



UFFICIO REGISTRO LANUSEI

Registrato il 2 Febbraio 1999

al n. 146 Serie 3

esatte L. 951000 (duecento
cinquante e tre)

IL DIRETTORE REGG.

(Dott. Piero Cannas)

Piero Cannas



Verbale d'assemblea ordinaria dei soci

L'anno 2009 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 18.00, presso la sede legale, espressamente convocata, si è riunita in 1° convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Sportiva Taekwondo Hwa Rang Dan, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto ai requisiti previsti dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2004, n. 289 e a quanto modificato attraverso il D.L. 72/04, convertito poi nella legge 128/04;
2. Modifica denominazione sociale ed integrazione dell'acronimo A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica);
3. Variazione sede legale.

Il Presidente, dopo avere constatato che l'Assemblea in 1° Convocazione è validamente costituita con la presenza di n. 12 soci su 12 degli aventi diritto al voto e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, dichiara valida la seduta.

Sul primo punto dell'ordine del giorno:

il Presidente informa l'assemblea che l'associazione sportiva, deve adeguare la forma statutaria ai requisiti richiesti dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2004, n. 289 e a quanto modificato attraverso il D.L. 72/04, convertito poi nella legge 128/04;

Sul secondo punto dell'ordine del giorno:

informa che è necessario provvedere alla modifica della propria denominazione sociale inserendo altresì la dizione "dilettantistica". Pertanto propone all'Assemblea che l'Associazione assuma la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - FREE STYLE FIT" e utilizzi l'acronimo "A.S.D. FREE STYLE FIT".

Sul terzo punto dell'ordine del giorno,

considerato che l'attività della società viene svolta prevalentemente nel territorio Ogliastrino, il Presidente propone di modificare la sede legale da Via Giardini 180 in Cagliari a Via M. Kolbe n. 9 in Perdasdefogu.

Tutte e tre le proposte formulate dal Presidente, messe ai voti, vengono approvate all'unanimità.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario dell'assemblea

Tiziana Puddu
Tiziana Puddu

Luogo e data
Cagliari 21/12/2009

Il Presidente dell'Assemblea

Alessandro Marongiu
Alessandro Marongiu

nte della Associazione Sportiva
Alessandro Marongiu
Alessandro Marongiu



STATUTO SOCIALE
(Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata)
Costituzione

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice Civile è costituita un'associazione che assume la denominazione " **Associazione Sportiva Dilettantistica Free Style Fit**" utilizzando l'acronimo "A.S.D. Free Style Fit" con sede in **PERDASDEFUGU - 08046 - Via M. Kolbe n° 9**.

L'associazione sportiva accetta ed applica lo Statuto ed i Regolamenti del CONI, delle Federazioni Italiane competenti le discipline sportive praticate, in particolare quelle della FITA ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro è estranea ad ogni questione politica religiosa e razziale ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e culturali.
organizzare manifestazioni sportive e tornei in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione ;
promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, gestire piscine, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) promuovere l'attività sportiva, indire e gestire corsi e centri di avviamento allo sport, formare e preparare squadre di Taekwondo con l'osservanza della direttive della Fita, concorsi manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.
- g) indire corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, e soggetti collettivi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Tale ammissione è subordinata all'accoglimento di essa da parte del Consiglio Direttivo.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport;
- a non adire altre autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse alle attività espletate nell'ambito dell'Associazione Sportiva.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività e delle necessità economiche sociali.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione della mortis causa, e non rivalutabili.

Recesso - Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei Confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificate dall'Assemblea Sociale. Tali deliberazioni debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero in seguito alla delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative del campo Sportivo od assistenziale.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario e la relazione e presentarli all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Assemblee

Articolo 14

L'Assemblea Sociale è l'Organo Sovrano della Società Sportiva.

Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'Assemblea Sociale è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
Copia della convocazione dell'Assemblea Sociale elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente per l'eventuale designazione di un osservatore.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

All'Assemblea Sociale partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci.

Tutti i Soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio.

Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. Non possono partecipare all'Assemblea Sociale coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote sociali.
In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati esclusi gli astenuti.

Articolo 17

L'Assemblea Sociale si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento della Società Sportiva occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci. Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale è necessaria la presenza di almeno i 3/4 dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti nello Statuto Federale.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno due Consiglieri.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Società Sportiva:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affida, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) stabilisce la quota sociale

l) ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente .

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria, dell'Assemblea Sociale che deve avere luogo nei successivi trenta giorni.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente rappresenta legalmente la Società Sportiva nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea Sociale ed il Consiglio Direttivo.

Egli provvede alla direzione e gestione della Società Sportiva in conformità alle delibere dell'Assemblea Sociale e del Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri ad un membro del Consiglio Direttivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.

Articolo 22

Le deliberazioni assembleari ed i bilanci saranno posti, a cura del Presidente a disposizione di tutti i Soci che desiderino prenderne visione.

Sanzioni disciplinari.

Articolo 23

A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso la Società Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Le sanzioni disciplinari della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Sociale.

3. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma Finale

Articolo 25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, nonché le norme, in quanto applicabili, stabilite dal Coni, dalla Fita e dalle Federazioni a cui ci si affilia per l'espletamento delle varie discipline sportive.

Approvato dall'Assemblea Sociale nella seduta del: 21/12/2009

Il Segretario dell'Assemblea

Soroccu Maria Rosaria
Maria Rosaria Soroccu

Il Presidente dell'Assemblea

Puddu Tiziana
Tiziana Puddu

Il Presidente dell'Associazione Sportiva

Alessandro Marongiu
Alessandro Marongiu

Perdasdefogu 21/12/2009





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91007270910	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	
DENOMINAZIONE A.S.D. FREE STYLE FIT		
TIPO ATTIVITA' 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO LOC FOXI MANNA MARONGIU ALESSANDRO		
C.A.P. 08047	COMUNE TERTENIA	PROV. OG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MRNLSN72T09H856J	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MARONGIU ALESSANDRO	

DATA 17/07/2014

IL FUNZIONARIO



UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT LANUSEI